inferiore, per effetto della sospensione della riscossione del dazio, a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i datteri destinati alla preparazione di mangimi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/607/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 18 maggio 1966, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto la concessione, per il 1967, di un contingente tariffario al dazio del 4 % per 10.000 tonnellate di datteri destinati alla preparazione di mangimi, della voce ex 08.01 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i datteri potevano essere importati nella Repubblica italiana in esenzione da dazio nei limiti di un contingente tariffario autonomo di 10.000 tonnellate; che al 1° gennaio 1957 il dazio nazionale era del 13 %, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 12 %;

Considerando che la Repubblica italiana ha dichiarato che nel 1965 le importazioni dai paesi terzi dei datteri di cui trattasi, sono state di 5.000 tonnellate;

Considerando che la concessione di contingenti traiffari a favore di un solo Stato membro in virtù dell'articolo 25 del Trattato costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga destinata ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato, tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa in particolare di assicurare un approvvigionamento al più basso prezzo possibile per la sua nascente industria di trasformazione dei datteri, per incorporarli nei mangimi preparati; che all'interno della Comunità non esiste una produzione commercializzata di datteri e che gli Stati Africani e Malgascio associati non sono attualmente in grado di esportarne verso la Comunità; che la concessione di un contingente tariffario di volume adeguato, soggetto all'obbligo della trasformazione, non può compromettere l'attuazione degli obiettivi della politica comune elaborata dalla Comunità per il settore della frutta; che, infatti, per la loro destinazione

particolare, i datteri di cui trattasi non entrano in concorrenza con altra frutta; che, se occorre vigilare affinché le condizioni di approvvigionamento delle suddette industrie dello Stato membro richiedente non finiscano per falsare le condizioni di concorrenza fra gli Stati membri per i prodotti finiti, tuttavia per il momento non sembra si debba temere questo pericolo, in quanto la fabbricazione di mangimi preparati a base di datteri non è diffusa nella Comunità;

Considerando che dalla situazione complessiva sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti tali da giustificare una deroga all'imperativo di una rapida attuazione della tariffa doganale comune; che tale deroga influisce inoltre positivamente sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che, nel caso in esame, si tratta di una industria nascente per la quale nel 1965 primo anno di funzionamento, sono state importate 5.000 tonnellate di datteri dai paesi terzi; che tenuto conto, da un lato, di questa cifra e soprattutto delle previsioni dell'industria utilizzatrice e delle autorità italiane, e, dall'altro, di talune difficoltà iniziali delle nuove industrie, il fabbisogno della Repubblica italiana da coprire totalmente con importazioni da paesi terzi è stato stimato, per il 1966, a 10.000 tonnellate, pari cioè al volume del contingente annuale iscritto per il prodotto di cui trattasi nella tariffa doganale italiana dal 1960 al 1962; che sembra giustificato ritenere il fabbisogno italiano per il 1967 allo stesso livello di 10.000 tonnellate e di fissare così il contingente tariffario per il prodotto di cui trattasi a 10.000 tonnellate;

Considerando che per la fissazione del dazio del contingente è opportuno tener conto della situazione particolare del prodotto in questione e del grado di realizzazione dell'unione doganale, la cui instaurazione definitiva è prevista per il 1968; che tali considerazioni inducono a ritenere opportuno assoggettare il contingente tariffario per i prodotti di cui trattasi a un dazio pari al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune; che lo Stato membro richiedente non ha addotto, per il prodotto considerato nella presente decisione, fatti tali da giustificare, in via eccezionale, la fissazione di un dazio contingentario ad un livello inferiore; che il dazio del contingente, calcolato sulla base di cui sopra, ammonta al 4,8 %;

Considerando che dagli elementi di informazione raccolti — i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione — non sono risultate indicazioni tali da far concludere che la concessione di tale contingente tariffario nei limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti di cui trattasi;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri o dagli Stati Africani e Malgascio associati un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno degli utilizzatori dello Stato membro interessato, escludendo qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 4,8 % è concesso alla Repubblica italiana, per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio, di datteri destinati alla preparazione di mangimi, della voce ex 08.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 10.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri o dagli Stati Africani e Malgascio associati e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN